



ACCORDO ATTUATIVO

della Convenzione Quadro ex DGR 79/2025 concernente “AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE ABRUZZO Fi.R.A. S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMPLESSO “LE NAIADI”, SITO IN PESCARA AL VIALE DELLA RIVIERA, N. 343”.

CUP: C24J25000030002

CIG: B5897E8E9E

TRA

REGIONE ABRUZZO, legalmente rappresentata, ai sensi della Legge Regionale 14 settembre 1999, n.77 e ss.mm.ii., dal Dirigente del Servizio “Politiche Turistiche e Sportive – DPA018”, che interviene in rappresentanza della stessa Regione Abruzzo,

E

Fi.R.A. S.p.a., società in house della Regione Abruzzo, con sede in Pescara Via Enzo Ferrari, 155 legalmente rappresentata dal Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale di Fi.R.A. S.p.A. in Via Enzo Ferrari, 155 – 65124 Pescara

PREMESSO che:

- il Complesso sportivo le Naiadi, di proprietà della Regione Abruzzo, sito in Pescara alla via della Riviera n. 343, limitatamente ai soli impianti sportivi, è stato affidato in gestione a FIRA Spa, società in house della Regione Abruzzo, dal 15.02.2024 al 14.02.2025;
- la suddetta gestione è stata disciplinata da apposita “Convenzione quadro”, sottoscritta dalle parti, per la Regione Abruzzo dal Direttore Generale, per la FiRA Spa dal presidente, nonché da specifico “Accordo attuativo”, sottoscritto dalle parti, per la Regione Abruzzo dal Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018, per la FiRA Spa dal presidente;
- La società Fi.R.A. S.p.a. istituita con L.R. n. 87 del 11 dicembre 1987 e, successivamente, con legge di riforma n. 59 del 30.11.2017, già trasformata in società “in house” della Regione Abruzzo:
 - è una Società a “totale partecipazione pubblica” e attualmente la Regione è Socio unico;
 - svolge l’attività esclusivamente nell’ambito del territorio regionale, salve le condizioni in cui la natura delle attività richiedono lo svolgimento di compiti fuori dai confini regionali;
 - attualmente realizza per l’Ente Regione Abruzzo il cento per cento del proprio fatturato prodotto;
 - è sottoposta al controllo analogo della Regione, così come disciplinato dalla normativa vigente e in particolare dal Disciplinare per il Controllo Analogo sulle Società in House della Regione Abruzzo approvato con la Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n. 109 del 14.03.2017 e, in seconda istanza, integrato dalla Deliberazione della Giunta Regione Abruzzo n. 459 del 05.08.2019;
- l’art. 25 della L.R. 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025) prevede, tra l’altro:
 - *comma 1*) La Regione Abruzzo, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, dello Statuto regionale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è autorizzata alla costituzione di una società di capitali, in house providing, denominata "Abruzzo Sport e Salute", di seguito Società, per il perseguimento delle

finalità istituzionali di sostegno e di promozione dello sport quale strumento di aggregazione, di benessere sociale, di prevenzione e di miglioramento della salute, mediante lo svolgimento prioritario di servizi di interesse generale in ambito sportivo, ivi inclusa la gestione degli impianti pubblici sportivi e/o finalizzati al benessere della persona, anche nell'ottica di valorizzazione del patrimonio pubblico. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, lo schema di atto costitutivo e di statuto della Società.

- *comma 5)* La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con propria deliberazione, lo schema di atto costitutivo e di statuto della Società
- ai sensi dell'art. 10 della succitata Legge di stabilità regionale 2025, al fine di consentire l'affidamento in house di ulteriori servizi in favore di Fira SpA da parte del Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo, è autorizzata la iscrizione di ulteriori risorse per l'importo di euro 800.000,00, nello stanziamento appositamente istituito nell'ambito di Missione 06, Programma 01, Titolo 1 della spesa;
- con provvedimento n. 79 dell'11.02.2025, attese le previsioni normative di cui sopra e nelle more di attuazione delle stesse, la Giunta regionale, per le motivazioni nello stesso provvedimento espresse, ha deliberato, tra l'altro:
 - di disporre la prosecuzione della gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" di Pescara, mediante ricorso a Fi.RA. S.p.A., Società in house dell'Ente, limitatamente ai soli impianti sportivi già oggetto di precedente convenzione e ciò con decorrenza dal prossimo 15 febbraio 2025 e sino al 31 dicembre 2025, alle condizioni di cui al nuovo piano delle attività, che si provvederà a richiedere alla stessa FI.R.A. SpA per il lasso temporale di interesse, approvando, in tal senso, lo schema di Convenzione quadro tra la Regione Abruzzo e la FI.RA. S.p.A., dando mandato al Direttore Generale per la sottoscrizione della stessa;
 - di demandare, tra gli altri, al Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018, quale struttura preposta *ratione materiae*, per la definizione dell'Accordo attuativo della suddetta Convenzione quadro, nonché per le attività connesse alla gestione dei rapporti con FI.RA. S.p.A.;
 - la nomina quale RUP della procedura del Direttore generale p.t. arch. Antonio Sorgi;
 - di dare atto che gli oneri discendenti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano copertura per il corrente esercizio, quanto all'affidamento della gestione in interesse, nello stanziamento di cui all'art. 10 della legge regionale di stabilità 2025, approvata con legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1, di ammontare pari ad € 800.000,00, assegnato al Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo – Servizio Politiche Turistiche e Sportive;
 - la Convenzione quadro, il cui schema è stato approvato con DGR n. 79/2025, è stata sottoscritta dalle parti, per la Regione Abruzzo dal Direttore generale, per la FIRA Spa dal Presidente, in data 14.02.2025 e prevede la durata della gestione, decorrente dalla predetta data di sottoscrizione, con scadenza alla data del 31.12.2025, senza soluzione di continuità con la precedente gestione, con possibilità di proroga, per ulteriori mesi sei, previa intesa tra le parti e reperimento delle necessarie risorse e con possibilità per la Regione Abruzzo di risoluzione anticipata con preavviso di giorni 60 (sessanta), senza nulla a pretendere da parte della Società Fi.R.A. S.p.A.;
- con provvedimento n. 186 del 25.03.2025, la Giunta regionale:
 - ha approvato il "Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara periodo di gestione 15.02.2025 – 31.12.2025", trasmesso dalla società in house FI.R.A. S.p.a., acquisito al protocollo regionale in data 20.02.2025 con il n. 0069029;

- ha approvato lo schema di Accordo attuativo redatto dal Servizio Politiche Turistiche e sportive – DPA018, in conformità alla DGR n. 79/2025 e alla relativa Convenzione quadro;
- ha confermato, quali collegati al predetto Accordo attuativo, il *Disciplinare per l'uso del complesso sportivo "Le Naiadi"* e il *Tariffario per l'utilizzo degli impianti da parte delle ASD/SSD*, già approvati con D.G.R. n. 179 dell'08.03.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LA REGIONE ABRUZZO E FI.R.A. S.P.A. CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Presente Accordo.

Articolo 2 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo regola e disciplina la Gestione del complesso sportivo "Le Naiadi" sito in Pescara, Viale della Riviera, n. 343, limitatamente ai soli impianti sportivi, in attuazione della Convenzione Quadro ex D.G.R. n. 79 dell'11.02.2025 che, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea, ha individuato in Fi.R.A. S.p.A. il soggetto in house della Regione Abruzzo cui affidare il servizio.
2. La Gestione di cui al precedente comma 1, come previsto nel "Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara periodo di gestione 15.02.2025 – 31.12.2025", dovrà garantire lo svolgimento delle attività sportive da parte delle A.S.D./SSD e delle società sportive affiliate al CONI presenti sul territorio nonché delle ASD accreditate al CIP Comitato Italiano Paralimpici ovvero al registro parallelo del CONI, nel rispetto della peculiare funzione pubblica del bene immobile pubblico disponibile oggetto del presente Accordo.

Articolo 3 - Durata

1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione della Convenzione Quadro alla data del 31.12.2025, senza soluzione di continuità con la precedente gestione, con possibilità di proroga, per ulteriori mesi sei, previa intesa tra le parti e reperimento delle necessarie risorse e con possibilità per la Regione Abruzzo di risoluzione anticipata con preavviso di giorni 60 (sessanta), senza nulla a pretendere da parte della Società Fi.R.A. S.p.A..

Articolo 4 - Appalti di servizi, forniture, lavori e affidamenti di consulenze e collaborazioni

1. Al fine di dar seguito alle predette citate deliberazioni giuntali in materia, FI.R.A. S.p.a., per l'acquisizione esterna di servizi, forniture o lavori, opererà nel rispetto della vigente normativa di settore, dei propri regolamenti e statuto.
2. L'affidamento di consulenze e/o di collaborazioni, nonché l'assunzione di personale funzionale al ripristino delle attività del predetto complesso sportivo, dovrà avvenire nell'osservanza della normativa vigente, nonché dei principi di pubblicità e trasparenza delle procedure.

Articolo 5 - Obblighi della Regione Abruzzo

1. Il "Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018" del "Dipartimento Presidenza - Programmazione – Turismo – DPA" provvede:

- a. alla vigilanza sull'Attuazione del presente Accordo e del collegato "Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara periodo di gestione 15.02.2025 – 31.12.2025", anche per quanto concerne il corretto svolgimento delle attività sportive nell'ambito del complesso "Le Naiadi", tenuto conto dell'obbligo di garantire la corretta fruizione in ambito sportivo nella sua qualità di bene pubblico nell'ambito del patrimonio disponibile della Regione Abruzzo.
- b. alle attività connesse alla gestione dei rapporti con Fi.R.A. S.p.A (monitoraggio, controllo, rendicontazione e erogazione delle somme dovute a Fi.R.A. a seguito dell'espletamento del presente servizio);

Articolo 6 - Obblighi della società Fi.R.A. Spa

1. La Fi.R.A. Spa svolge il servizio di gestione del complesso sportivo per conto della Regione Abruzzo, senza maturare alcun utile, in attuazione e nel rispetto presente Accordo attuativo e dei relativi collegati, di seguito elencati:
 - a. "Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara periodo di gestione 15.02.2025 – 31.12.2025";
 - b. *Disciplinare per l'uso del complesso sportivo "Le Naiadi"*, già approvato con D.G.R. n. 179 dell'08.03.2024;
 - c. *Tariffario per l'utilizzo dell'impianto sportivo "Le Naiadi"*, già approvato con D.G.R. n. 179 dell'08.03.2024.
2. La Fi.R.A. Spa, in particolare, esegue tutte le attività di gestione dell'impianto sportivo, secondo quanto previsto nel "Piano delle attività per la gestione del Complesso sportivo Le Naiadi di Pescara periodo di gestione 15.02.2025 – 31.12.2025" e, comunque, garantisce le attività di seguito riportate, a titolo riepilogativo e non esaustivo:
 - a. attività ordinarie connesse al funzionamento dell'impianto natatorio;
 - b. predisposizione dei contratti/convenzioni e/o similari per la fruizione degli spazi acqua da parte di società ASD e società sportive affiliate al CONI;
 - c. procedure amministrative e fiscali connesse agli incassi dei corrispettivi dovuti dalle A.S.D. e dalle società sportive affiliate al CONI, nonché monitoraggio, controllo e rendicontazione degli stessi;
 - d. acquisizione di servizi e beni, strettamente necessari al funzionamento del complesso sportivo, che dovessero occorrere per il tempo della gestione;
3. La Fi.R.A. Spa, inoltre:
 - a. individua un responsabile dell'attuazione del presente accordo, da comunicare al servizio DPA018;
 - b. effettua l'analisi documentale ed autorizzativa finalizzata alla verifica della conformità dello stato attuale dei luoghi e degli impianti, anche mediante apposito conferimento di incarico professionale a soggetti esterni.
 - c. attua tutte le misure necessarie al rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene pubblica; in tal senso individua e nomina, altresì, le figure professionali previste dalla legge, provvede all'adozione del DUVR e all'attivazione delle assicurazioni obbligatorie.
 - d. svolge tutte le attività di supporto al "Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018" per il monitoraggio, il controllo e la rendicontazione dei costi delle singole unità lavorative impegnate.

Articolo 7 - Verifiche della Regione

1. La Regione, Abruzzo attraverso il “Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018”, monitora le attività del presente Accordo Attuativo ed affidate alla Fi.R.A.
2. Il “Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018” ha la facoltà di esercitare ogni più ampia attività di verifica e controllo sull’operato di FI.R.A. S.p.a., anche con ispezioni in loco, accesso ai registri contabili, acquisizione di ogni documentazione ritenuta utile e di quanto ritiene necessario e opportuno a tal fine.

Articolo 8 – Dotazione finanziaria e piano dei costi

1. La Regione Abruzzo, per le attività previste nel presente Accordo Attuativo, corrisponde a Fi.R.A. S.p.A., a titolo di rimborso e senza nessun aggio ulteriore, un importo massimo pari a € 799.559,10, a fronte del seguente Piano preventivo dei costi:

Descrizione	Imponibile	Impegno finanziario
Sicurezza	6.000,00	7.320,00
Pulizia e sanificazione impianto (spazi e locali)	65.000,00	79.300,00
Trattamento acque (clorazione)	64.000,00	78.080,00
Collaborazioni	280.012,80	341.615,62
Assicurazioni	5.000,00	6.100,00
Ruoli direttivi	69.960,00	85.351,20
Personale Fi.R.A.	119.903,50	146.282,28
Spese rappresentanza, comunicazione pubblicità	5.500,00	6.710,00
consulenze esterne	19.500,00	23.790,00
servizi tecnologici e di connettività	20.500,00	25.010,00
TOTALE COSTI	655.376,30	799.559,10

2. Il predetto piano economico potrà essere rimodulato a seguito di specifiche esigenze, dettate anche dall’andamento della gestione, fermo restando l’importo complessivo sopra indicato e previa autorizzazione da parte del Politiche Turistiche e Sportive – DPA018.

Articolo 9 - Rendicontazione e modalità di pagamento

1. Il “Servizio Politiche Turistiche e Sportive – DPA018”, trasferisce a FiRA Spa le risorse stanziare per l’Attuazione del presente Accordo, per un massimo complessivo di € 799.559,10, con le seguenti modalità:
 - a. 40% alla stipula dell’Accordo attuativo, a titolo di anticipazione;
 - b. 20%, a titolo di I Acconto, a presentazione di rendicontazione di una spesa pari ad almeno il 70% dell’anticipazione erogata, corredata di Relazione descrittiva sull’avanzamento delle attività;
 - c. 20%, a titolo di II Acconto, a presentazione di rendicontazione di una spesa pari ad almeno il 70% delle somme già erogate (a + b), corredata di Relazione descrittiva sull’avanzamento delle attività;
 - d. SALDO, a presentazione di rendicontazione finale delle somme già erogate (a + b + c) corredata di Relazione descrittiva conclusiva.
2. I pagamenti, secondo le modalità di cui al precedente comma, sono disposti previa verifica della documentazione trasmessa, il cui esito sarà comunicato a FiRA Spa per l’emissione della relativa fattura elettronica.
3. Fira Spa si impegna a trasmettere:

- a. entro 30 giorni dalla scadenza della gestione, la richiesta di erogazione del saldo e la prevista documentazione di cui al precedente art. 1, comma d;
 - b. entro 30 giorni dall'erogazione del saldo da parte della Regione, la rendicontazione dell'intera spesa sostenuta;
4. La rendicontazione finale deve riportare anche i corrispettivi per la fruizione degli spazi di attività sportiva, fatturati da FiRA Spa alle SSD e alle ASD ed incassati sul conto corrente dedicato. Detti corrispettivi saranno riversati alla Regione Abruzzo.
5. Nessuna altra forma di remunerazione potrà essere riconosciuta a Fi.R.A. S.p.A per le attività di cui al presente Accordo.
6. Fi.R.A. S.p.A. è tenuta ad adottare un sistema di contabilità separata o una adeguata codifica contabile su tutte le operazioni che riguardano il presente Accordo Attuativo nel rispetto della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. La liquidazione degli importi a favore di Fi.R.A. S.p.A. avviene mediante accredito su conto corrente dedicato preventivamente comunicato.

Articolo 10 - Scambio di informazioni

1. La Regione Abruzzo per il tramite delle competenti strutture, fornirà tutte le informazioni, comunicazioni e decisioni che dovessero rendersi utili nel corso della realizzazione della gestione del complesso sportivo.
2. Fi.R.A. S.p.a. sarà tenuta a fornire, a richiesta dei competenti uffici della Regione Abruzzo, documenti e notizie sull'andamento delle attività e dovrà adeguarsi alle direttive emanate dal Dipartimento regionale affidante.
3. Fi.R.A. S.p.a. si impegna nel periodo di gestione, a interfacciarsi con la struttura regionale competente Servizio "Politiche Turistiche e Sportive" della "Regione Abruzzo" – DPA018 del "Dipartimento Presidenza - Programmazione – Turismo", al fine di risolvere preventivamente eventuali criticità gestionali.

Articolo 11 - Responsabilità e obblighi

1. Fi.R.A. S.p.a. risponde per danni dipendenti da fatti, atti o eventi a essa imputabili arrecati alla Regione, allo Stato, all'Unione Europea e ad altri soggetti terzi, nell'esercizio delle funzioni e nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Fi.R.A. S.p.a. è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione i casi in cui abbia notizia di fattispecie potenzialmente causative di danno erariale.
3. Fi.R.A. S.p.A., inoltre, si obbliga a:
 - a. sottostare agli obblighi derivanti dall'applicazione del "Codice di comportamento dei dipendenti Pubblici" di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale approvato con la deliberazione n. 983 del 20.12.2018 il personale necessario per la gestione del complesso sportivo;
 - b. mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
 - c. non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, della gestione affidata e delle informazioni delle quali viene a conoscenza in relazione alla stessa e ciò anche dopo la scadenza della presente convenzione.

4. Fi.R.A. S.p.A. ha l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro, riconosce a proprio carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione delle risorse umane interne occupate nelle attività previste dalla presente convenzione.

Articolo 12 - Tutela della privacy

1. Fi.R.A. S.p.A. si impegna formalmente a dare istruzioni al personale impegnato nel servizio di gestione presso il complesso sportivo "Le Naiadi", affinché tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito della gestione vengano considerati riservati e trattati come tali.

2. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle funzioni e delle attività oggetto della presente Convenzione, il Direttore regionale (affidante), firmatario della Convenzione, per conto del titolare Regione Abruzzo – Giunta Regionale, nomina Fi.R.A. S.p.A. Responsabile esterno del trattamento (affidataria), secondo quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dalla Direttiva adottata con Deliberazione della Giunta Regionale n. D.G.R. n. 266 del 16/05/2023.

3. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

4. Fi.R.A. S.p.A., in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.

5. In particolare, si impegna a:

- a. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- b. nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- c. adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- d. adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 32 e seguenti del GDPR, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi individuati dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e in attuazione dell'allegato A1 alla D.G.R. n. 266 del 16/05.2023, "Istruzioni per il Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati con Delega (DAT)";
- e. informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- f. predisporre e trasmettere alla Regione Abruzzo una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti.
- g. trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le ventiquattro ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Articolo 13 - Patto di Integrità

1. In attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 27 agosto 2015, FIRA S.p.A. presenta e sottoscrive il Patto di integrità, in sede di sottoscrizione del presente Accordo Attuativo, specificando che l'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di perfezionamento della procedura di affidamento.

2. Il patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo Attuativo.
3. Con la sottoscrizione del patto di integrità Fi.R.A. S.p.A. dichiara:
 - a. di non aver fatto ricorso e si obbliga a non incorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento di cui presente all'Accordo Attuativo;
 - b. di non avere influenzato, e si impegna a non influenzare, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'Accordo Attuativo, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno – e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento di cui al presente Accordo Attuativo;
 - c. di impegnarsi a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta Regionale, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, nella sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione dell'Accordo Attuativo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'amministrazione stessa;
 - d. di informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
 - e. di assicurare la propria collaborazione con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
4. La violazione da parte di FI.R.A. S.p.a. di quanto previsto dal comma 3 costituisce causa di risoluzione del presente Accordo Attuativo.

Articolo 14 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente Accordo Attuativo è esclusivamente competente il Foro di Pescara.

Per la **Regione Abruzzo**
Il Dirigente del Servizio "Politiche Turistiche e Sportive"

Per la **FIRA S.p.A.**
IL PRESIDENTE